



STATUTO
DEL COMUNE DI UDINE

IN VIGORE DAL 15 FEBBRAIO 2002

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA

1. Il comune di Udine, in lingua friulana Udin, capitale del Friuli storico, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra, città d'Europa, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.

2. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.

3. Il comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.

4. Il comune di Udine riconosce come ricorrenza significativa per la comunità friulana la data del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia.

ART. 2
PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il comune, dotato di personalità giuridica, è retto dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari attuative, secondo i principi della Costituzione italiana, nel rispetto delle leggi dello Stato e della regione.

2. Il comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della regione.

3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 3
STEMMA, GONFALONE E VESSILLO

1. Il comune si identifica con il nome di Udine e lo stemma araldico d'argento al capriolo di nero, scudo sormontato da corona ducale, cimiero con cavallo nascente d'argento posto in maestà, nonché da medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra annodate sotto lo scudo, circondato da due rami di quercia e di alloro o con il sigillo trecentesco

della comunità.

2. Il gonfalone è costituito da drappo partito di nero e di bianco terminante in banda, riccamente ornato di ricami d'oro, caricato dello stemma civico, con l'iscrizione centrata in bianco e nero: CITTA' DI UDINE. Le parti di metallo sono dorate. Nella freccia è rappresentato lo stemma della città. I cordoni e le frange sono a destra di bianco ed a sinistra di nero.

3. Il vessillo è costituito da drappo partito di nero e bianco, col nero rivolto verso l'asta.

ART. 4

PARI DIGNITA'

1. Il comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.

ART. 5

PROMOZIONE E PROGRESSO

1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.

ART. 6

VOCAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.

4. Il comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi extra – comunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

ART. 7

PACE E DIRITTI UMANI

1. Il comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed

informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza.

TITOLO II

OBIETTIVI

CAPO I

PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE

ART. 8

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio - sanitaria.

2. Il comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo.

ART. 9

TUTELA DELLA FAMIGLIA

1. Il comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.

ART. 10

TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

1. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, da perseguire anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano le pari opportunità.

ART. 11

PARI OPPORTUNITA'

1. Il comune, nell'esercizio delle proprie competenze e con le iniziative di volta in volta necessarie, perseguirà gli obiettivi:

- di promuovere la presenza e la partecipazione delle donne nelle sedi e nei processi decisionali;
- di integrare il punto di vista della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore;
- di promuovere conseguenti politiche dell'occupazione, dei tempi di vita e dell'organizzazione del lavoro;

- di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

A tale scopo provvede mediante l'istituzione di una commissione consultiva per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento.

ART. 12

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. Il comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.

ART. 13

TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.

ART. 14

TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Il comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio floro – faunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri enti.

2. Il comune assicura altresì la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio culturale, favorendo la crescita dell'università, dei centri di ricerca, nonché di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.

ART. 15

PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.

2. Il comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.

3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 16

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

1. Il comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Il comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART. 17

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della regione e della provincia.

2. A tal fine il comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.

4. Il comune ricerca altresì con i comuni finitimi, con quelli dell'area dell'udinese e con la provincia, intese su programmi ed obiettivi ed adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.

ART. 18

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.

ART. 19

SISTEMA INTEGRATO URBANO

1. Il comune, nel rispetto del ruolo e delle competenze della regione, della provincia e delle singole autonomie locali, pone in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART. 20

ARTICOLAZIONE

1. Sono organi del comune:

- a) il consiglio comunale;
- b) la giunta comunale;
- c) il sindaco,

i quali hanno le attribuzioni specificate nel presente statuto.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri proclamati eletti entrano in carica a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità da parte del consiglio comunale. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal consiglio.

3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti.

4. Il consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.

ART. 22

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.
2. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice presidente.
3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano.
4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio comunale, convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano.
5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Le funzioni e le prerogative del presidente del consiglio comunale e del vice presidente sono stabilite dal regolamento per le sedute del consiglio comunale.
7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.
8. Il presidente ed il vice presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi.
La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

ART. 23

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve altresì essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

ART. 24

CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce, di norma, una volta al mese.
2. Il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono

stabiliti dal presidente, sentito il sindaco.

3. Il presidente, su istanza di almeno un quinto dei consiglieri o del sindaco, provvede a convocare il consiglio entro il ventesimo giorno dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

ART. 25

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le sedute del consiglio comunale, salvi i casi previsti dal presente statuto e dal regolamento, sono pubbliche.

2. Ogni seduta del consiglio è documentata attraverso un processo verbale in cui sono distinte le singole deliberazioni assunte, le comunicazioni effettuate, le interpellanze e interrogazioni riscontrate e le mozioni e gli ordini del giorno votati.

3. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto magnetico o digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 26

COMPETENZE

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali riguardanti:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'emanazione del regolamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
- m) gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- o) la nomina del difensore civico;
- p) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni;
- q) ogni altra competenza attribuita dalle leggi statali e regionali.

3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 27

FUNZIONAMENTO

1. L'attività del consiglio è disciplinata dall'apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con l'ausilio delle commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari - che a tutti gli effetti è equiparata alle commissioni – secondo le modalità

fissate dall'apposito regolamento o dalla delibera istitutiva.

3. Il consiglio è validamente riunito se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza il Sindaco. Le delibere sulle quali esso è chiamato ad esprimersi sono adottate a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

4. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto; qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone, anche la seduta è segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

5. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

6. Il verbale delle adunanze consiliari è redatto ed approvato secondo le modalità previste dal regolamento.

7. Il verbale e le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal segretario comunale – o suo sostituto - e da chi, ai sensi delle norme vigenti, ha presieduto la seduta consiliare.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali.

2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito.

3. I presidenti e i vice presidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita all'opposizione. Le modalità di elezione dei presidenti e dei vice presidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 29
CONSULTE

1. Il comune può dotarsi di consulte aventi lo scopo di fornire all'ente locale ogni elemento conoscitivo utile alla istruzione delle determinazioni da adottare.
2. Il consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito regolamento.
3. La mancata convocazione della consulta non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.
4. Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante.

ART. 30
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità cittadina senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno facoltà di costituirsi in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti tutte le informazioni da questi possedute utili all'espletamento del proprio mandato.
4. I consiglieri comunali, nei casi specifici indicati dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
5. Ai consiglieri comunali è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.
6. I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento. Tali diritti sono esercitati nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.
7. Il sindaco e gli assessori da lui delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

ART. 31
DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere che, senza comunicazione d'assenza, non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale è sottoposto a procedimento di decadenza dalle sue funzioni.
2. Il presidente del consiglio comunale avvia la procedura di decadenza, la notifica immediatamente all'interessato unitamente alla contestazione e contestualmente convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per l'esame, entro tre giorni, delle eventuali

giustificazioni da prodursi di persona o per iscritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del consiglio comunale. Qualora le giustificazioni vengano respinte dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, la decadenza del consigliere è dichiarata con atto del presidente del consiglio comunale.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 32

COMPOSIZIONE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore.

2. Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

3. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.

4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali.

5. La giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

4. Nella seduta d'insediamento il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

ART. 34

LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA

1. Entro trenta giorni dall'elezione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il sindaco, in occasione della discussione del bilancio di previsione, presenta annualmente al consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.
3. Il consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative.
4. Il consiglio procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta. Viene inoltre costituita un'apposita commissione permanente disciplinata dal regolamento, con funzioni di controllo e garanzia.

ART. 35

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Alla giunta spetta il ruolo di governo del comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal consiglio.
2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre con finalità di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri riservati al consiglio comunale.
3. L'esercizio delle funzioni delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.
4. Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al consiglio comunale ed al sindaco, spettano alla giunta:
 - a) l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio;
 - b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - c) l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal consiglio;
 - d) l'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;
 - e) le attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate dalla legge;
 - f) la presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;

g) la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal consiglio comunale.

5. La giunta approva il P.E.G. e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.

ART. 36

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta il comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'ente, garantisce la rispondenza dell'azione della giunta agli atti di indirizzo del consiglio e assume i provvedimenti che per legge rientrano nella sua competenza.

Il sindaco, in particolare:

- a) convoca e presiede la giunta;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, di cui nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; sovrintende altresì all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive per un regolare ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;
- c) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il comune è parte. Per tale incombenza egli può nominare un proprio delegato;
- d) delega a singoli assessori le proprie competenze relative a settori omogenei dell'attività comunale;
- e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Provvede inoltre immediatamente alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, impediti in via permanente, decaduti, rimossi o deceduti, dandone comunicazione al consiglio nella seduta successiva;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative, sottoscrivendo, in particolare, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;
- g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di

opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del comune e del diritto alla riservatezza delle persone.

2. Il sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede alla predisposizione ed al coordinamento del piano degli orari:

- a) degli esercizi commerciali;
- b) dei servizi pubblici;
- c) degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. A tale scopo il sindaco attiva idonee procedure di consultazione con le forze economiche e sociali interessate.

3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale di governo.

5. Il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può altresì delegare l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'articolo 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dall'articolo 14 del medesimo, ai presidenti dei consigli circoscrizionali.

6. Il sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del comune.

7. Il sindaco è sostituito a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento dal vicesindaco.

8. In caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

9. Il sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La

mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o, nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso di quest'ultimo, da un commissario in base alle disposizioni di legge.

4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

ART. 38

RESPONSABILITA'

1. Agli amministratori ed al personale del comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità.

ART. 39

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al sindaco nonché agli assessori e consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

2. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. I componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione nonché alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti od aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi.

5. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI

AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA

NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

ART. 40

PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando, nel rispetto del pluralismo, l'associazionismo ed il volontariato. A tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. A tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano la materia di esclusiva competenza locale.

3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al sindaco il quale ne cura l'inoltro all'organo competente per l'esame e la risposta che dovrà essere data nel termine massimo di sessanta giorni. Analoga procedura è adottata dai consigli circoscrizionali per le istanze, le petizioni e le proposte ad essi avanzate.

4. Il regolamento fissa le relative modalità di esecuzione.

ART. 41

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. Il comune assicura la massima trasparenza amministrativa nella definizione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali e l'affidamento ad imprese di lavori e servizi.

ART. 42

DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1,

lettera g) e dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta di grave ostacolo o di impedimento allo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, di pianificazione e programmazione, amministrativi generali, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

3. Il diritto di accesso all'informazione si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dallo statuto e dal regolamento.

4. Le aziende speciali e tutti gli enti dipendenti adottano analogo regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni.

5. Il rilascio di copia degli atti amministrativi, eccetto quelli destinati ad uso commerciale o propagandistico, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

ART. 43

USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite dall'apposito regolamento. Lo stesso regolamento disciplina l'uso della lingua friulana nelle informazioni al pubblico da parte dell'amministrazione e degli enti ad esso collegati.

ART. 44

PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI

1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto, in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale, da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto alla unità organizzativa comunale responsabile, sulla base di apposito regolamento, dell'istruttoria stessa e, rispettivamente, dell'adozione del provvedimento finale; in mancanza della norma regolamentare, a cura del sindaco; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile come sopra definito o, in mancanza, il

sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli;

- b) udienza del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o degli uffici da questi delegati.

2. E' altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello statuto.

ART. 45

ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

1. L'attuazione delle forme di pubblicità degli atti è demandata alla responsabilità politico – amministrativa degli organi competenti. La disapplicazione di tali forme di pubblicità rilevata dal soggetto nel cui interesse le stesse sono previste, costituisce vizio di legittimità dell'atto.

ART. 46

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il comune riconosce l'istituto del referendum consultivo.

2. Il referendum può essere alternativamente proposto da:

- a) almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune;
- b) almeno la metà dei consigli circoscrizionali;
- c) almeno 2.000 iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto c) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno cento degli aventi diritto.

4. Il referendum può essere proposto su atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:

- a) lo statuto comunale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
- c) i bilanci comunali;
- d) i regolamenti per il funzionamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- e) i provvedimenti inerenti al personale del comune e degli enti ad esso collegati;

- f) le elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) le convenzioni, i contratti, gli atti economici in generale.

5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, preventivo alla raccolta delle firme, spetta al comitato dei garanti previsto dal regolamento.

7. L'indizione del referendum è deliberata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il segretario comunale.

8. Le decisioni del consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta deliberazione.

9. La data della consultazione referendaria è decisa dal consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali della città e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.

10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

11. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al comitato di cui al comma 6 del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.

12. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.

13. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal regolamento.

14. Il consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum consultivi.

ART. 47

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

1. Il territorio del comune è articolato in circoscrizioni di decentramento, organismi che hanno lo scopo di promuovere la partecipazione e la consultazione della comunità locale, di

agevolare la fruizione dei servizi comunali e di rappresentare le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Alle circoscrizioni viene affidata la gestione dei servizi e delle strutture di base, nonché attribuito l'esercizio di funzioni delegate dal comune. Il territorio delle singole circoscrizioni può comprendere uno o più quartieri o frazioni. Le circoscrizioni sono dotate di autonomia di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie ad esse attribuite.

2. Il numero delle circoscrizioni, la loro organizzazione, l'attribuzione di funzioni e relativa revoca, sono determinati dal consiglio comunale con regolamento.

3. Sono organi della circoscrizione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio circoscrizionale.

4. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto, con sistema elettorale definito nel regolamento, che disciplina altresì l'elezione e la revoca del presidente.

5. Il regolamento individua le forme di partecipazione e consultazione popolare di competenza delle circoscrizioni. Compete ai consigli circoscrizionali l'espressione di pareri obbligatori o facoltativi sugli atti individuati dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui i pareri sono vincolanti.

6. Il consiglio circoscrizionale, con maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può richiedere che un argomento di interesse circoscrizionale venga inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo.

7. Il presidente è sostituito, a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, nominato dal presidente.

8. I consiglieri circoscrizionali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

9. Il consiglio circoscrizionale può istituire commissioni consultive, rappresentative di tutti i gruppi consiliari, aperte anche alla partecipazione di cittadini esterni al consiglio stesso. La composizione, i compiti ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

10. I consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle circoscrizioni tutte le informazioni da questi possedute sullo stato degli atti, dei procedimenti, degli interventi di qualsiasi tipo, riguardanti il territorio di competenza.

11. Le funzioni delegate alla circoscrizione devono essere finanziate nel bilancio

comunale.

12. E' istituita la conferenza della partecipazione e del decentramento, composta dai presidenti e dai vice presidenti di circoscrizione e dal sindaco o suo delegato, che la convoca e la presiede, e si riunisce almeno una volta nel corso dell'anno, in occasione della fissazione delle linee informative del bilancio preventivo annuale e pluriennale. Le riunioni della conferenza sono, di norma, aperte al pubblico.

13. La conferenza della partecipazione e del decentramento deve essere convocata qualora lo richieda almeno la metà dei suoi componenti, su argomenti di competenza comunale.

14. Ogni circoscrizione di decentramento dispone di sede propria.

15. La gestione dei fondi, assegnati sulla base di un programma finanziario annuale o poliennale che le circoscrizioni presentano, ed il controllo sugli atti di spesa sono disciplinati dal regolamento.

16. Ad ogni circoscrizione è assegnato personale dell'organico comunale, che mantiene la dipendenza dal settore di appartenenza. Di esso si avvale il presidente per l'attuazione dei deliberati del consiglio, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 48

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il comune, a garanzia del principio della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, istituisce l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico provvede a segnalare, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il difensore civico è eletto se alla prima votazione riceve il voto favorevole dei quattro quinti dei consiglieri assegnati o se, in una seconda votazione, da tenersi nella medesima seduta, ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Egli è scelto tra i cittadini italiani aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che si distinguano per specifica preparazione giuridico – amministrativa, probità, indipendenza e serenità di giudizio.

3. Il presidente del consiglio, alla scadenza o in caso di vacanza, decadenza, revoca o dimissioni del difensore civico, ne dà tempestiva comunicazione al pubblico tramite affissione all'albo pretorio e la più ampia diffusione a mezzo degli organi di informazione locali.

Conseguentemente il presidente del consiglio pone all'ordine del giorno del consiglio l'elezione del difensore civico, alla quale non si potrà provvedere prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione di cui sopra.

4. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico amministratori pubblici o dipendenti di enti statali, regionali, provinciali e comunali o coloro che svolgano una attività in qualsiasi modo vincolata e collegata agli enti sopra menzionati.

5. Il difensore civico non è organo del comune, ma soggetto privato a servizio dei singoli cittadini.

6. Al difensore civico possono rivolgersi i cittadini interessati alla corretta applicazione delle norme che regolano l'azione amministrativa.

7. Il difensore civico ha diritto di accesso (visione e copia) a tutti gli atti amministrativi, compresi gli atti interni, fatta eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge.

8. Il difensore civico presiede il comitato dei garanti di cui al comma 6 dell'articolo 46 del presente statuto.

9. Il difensore civico può indirizzare istanze scritte, segnalazioni e raccomandazioni al consiglio comunale.

10. Le modalità di accesso all'ufficio del difensore civico, l'orario di presenza ed ogni ulteriore aspetto relativo al corretto funzionamento dell'istituzione sono demandate al regolamento.

11. Il difensore civico rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

12. Il difensore civico che nel periodo del mandato ricevuto perde i requisiti, o si trova nelle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo, o per altri comprovati gravi motivi, è revocato dall'incarico. La revoca è deliberata dal consiglio comunale, su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per la nomina.

13. All'ufficio del difensore civico vengono assicurati i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni attribuite. Il consiglio comunale stabilisce l'indennità di carica, oltre al rimborso delle spese da corrispondere al difensore civico.

14. Il difensore civico presenta al consiglio comunale il resoconto della propria attività annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 49

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito regolamento.

2. L'aggiornamento professionale del personale, finalizzato al miglioramento dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini, è assicurato dal comune favorendo la partecipazione ad apposite iniziative di formazione e qualificazione professionale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, si avvale:

- a) del metodo della programmazione;
- b) dell'integrazione funzionale ed organizzativa dei settori, degli uffici e dei servizi;
- c) della valorizzazione della professionalità di ciascun dipendente;
- d) della mobilità interna del personale;
- e) delle conferenze di servizio;
- f) di metodi di valutazione dell'efficacia produttiva delle attività amministrative e dei servizi;
- g) di ogni altro strumento ritenuto utile.

4. I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del comune in forma coordinata, in base a criteri di autonomia, economicità di gestione, secondo principi di imparzialità e trasparenza.

5. Per il perseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione, i responsabili degli uffici e dei servizi, in collaborazione con il servizio di controllo di gestione, eseguono periodicamente e, comunque, quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico - finanziaria su ciascuna attività, ai fini di orientare le decisioni a criteri di efficienza gestionale.

6. Il servizio per il controllo della gestione trasmette alla giunta il risultato delle operazioni, unitamente alle proprie proposte ed osservazioni.

ART. 50

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per la durata del rispettivo mandato. Può essere revocato, previa deliberazione di giunta, per gravi

violazioni dei doveri d'ufficio.

2. Il segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.

3. Il segretario comunale può svolgere attività di consulenza giuridico – amministrativa, se richiesto, agli organi di governo dell'ente.

4. Il segretario comunale altresì riceve:

- a) il programma amministrativo dei candidati alla carica di sindaco;
- b) l'atto di dimissioni del sindaco e della giunta e le mozioni di sfiducia;
- c) la documentazione riguardante l'indizione dei referendum;
- d) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, esprimendo il proprio parere sotto il profilo della fattibilità giuridica sugli atti di competenza degli organi istituzionali ove richiesto dal sindaco o dal presidente del consiglio.

6. Il contenuto del parere di cui sopra, nei casi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene inserito nel testo della deliberazione.

7. Firma gli atti esterni di rilievo generale e quelli, anche interni, che coinvolgono la competenza di più servizi previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Cura la redazione dei verbali del consiglio e della giunta.

ART. 51

VICE SEGRETARIO

1. Il vice segretario svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Lo svolgimento delle mansioni di vice segretario richiede il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

ART. 52

COMPITI DEL DIRIGENTE

1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse assegnate, assumendone la responsabilità.

2. Spettano al dirigente, oltre l'attività di direzione:

- a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso

- l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- b) le attività esecutive in ordine ad atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni, ivi compresa la partecipazione di amministratori, sono stabiliti dal regolamento;
 - d) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza. Ove i posti messi a concorso siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'ente o non si conosca, all'atto dell'emanazione del bando di concorso, la destinazione del personale, la commissione è presieduta da un dirigente o dal segretario comunale;
 - e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del comune;
 - f) gli adempimenti in ordine a deliberazioni e procedure a contrattare, in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;
 - g) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle lettere c) e d);
 - h) la stipulazione dei contratti, con la sola esclusione degli atti di cui all'art. 36, lett. f) che vengono sottoscritti dal sindaco quale legale rappresentante dell'ente;
 - i) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio od altre manifestazioni interne, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, o da atto amministrativo, o da contratto;
 - l) le contestazioni degli addebiti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le competenze individuate dalla legge;
 - m) il concorso nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.

3. I posti di dirigente sono coperti secondo le modalità di legge.

ART. 53

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, delle procedure d'appalto e di concorso e dell'efficienza della gestione dell'ufficio al quale sono preposti. Rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi, per quanto di competenza.

2. La valutazione della attività dei dirigenti e le conseguenti determinazioni dell'ente sono disciplinate dal regolamento.

ART. 54

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

1. Il sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il contratto non può avere durata superiore a tre anni, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Del contratto viene data immediata comunicazione al consiglio comunale.

3. Il contratto non può comunque avere durata superiore al mandato del sindaco.

4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.

5. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.

ART. 55

DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

1. Il sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di settori o servizi.

2. Tali incarichi possono avere durata biennale e sono rinnovabili con provvedimento motivato. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

3. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 56

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il sindaco, per il raggiungimento di determinati obiettivi che richiedano alto contenuto professionale, può attribuire incarichi a termine di collaborazione con soggetti esterni, anche al di fuori della dotazione organica.

2. Le motivazioni ed i criteri di scelta del soggetto al quale viene conferito l'incarico e gli elementi essenziali da prevedere nell'incarico, sono disciplinati dal regolamento.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

ART. 57

POLIZIA COMUNALE

1. Il comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di uno o più corpi di polizia comunale, che esercitano sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione dei corpi di polizia comunale sono disciplinati dall'apposito regolamento.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE

ART. 58

FORME DEI SERVIZI

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi o tramite appalti;
- c) a mezzo aziende speciali;
- d) a mezzo istituzioni;
- e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente o a minoritario capitale pubblico ai sensi di legge, partecipate o comunque direttamente o indirettamente controllate dal comune;
- f) a mezzo associazioni/fondazioni, consorzi o convenzioni.

ART. 59

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti di cui all'articolo precedente cui il comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

2. Non possono essere nominati o designati alle cariche di cui al comma precedente:

- a) coloro che sono ineleggibili alla carica di consigliere comunale o circoscrizionale ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154;
- b) i segretari e i tesorieri in carica dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle più recenti elezioni politiche o amministrative;
- c) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.

3. Non possono essere nominati o designati alla carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato i consiglieri e gli assessori della regione, della provincia, del comune e delle circoscrizioni di Udine, con l'eccezione, per gli assessori e per i consiglieri comunali e circoscrizionali, dei casi in cui lo statuto delle società e dei consorzi comunque partecipati preveda espressamente la nomina di assessori e consiglieri in carica, ovvero dei casi in cui la partecipazione delle azioni o delle quote del comune sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni della società o delle quote del consorzio ai quali si riferisce la nomina.

4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

- a) i consulenti che prestano opera in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo.

5. I consiglieri comunali e circoscrizionali di Udine possono essere nominati alla carica di amministratore di società od ente controllato da altra società o da altro ente cui il comune partecipa, qualora la quota con cui la società o l'ente partecipano a detti società o ente sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni o delle quote.

6. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

7. Il sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del comune presso enti, aziende, società o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima.

8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dall'organo che ha provveduto alla relativa nomina o designazione, con provvedimento motivato.

ART. 60

GESTIONE IN ECONOMIA

1. I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda.

2. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.

ART. 61

SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO

1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte ex lege, nonché delle norme del diritto del lavoro e previdenziali. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.

ART. 62

AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal consiglio comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati.

2. Sono organi dell'azienda speciale:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le proposte di nomina degli amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al sindaco corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso.

4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

ART. 63

SERVIZI A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o a prevalente capitale privato qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al comune, sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

2. Nella delibera di costituzione o di partecipazione di/a società a prevalente capitale pubblico locale o di/a associazioni devono essere previste anche forme di collegamento informativo tra le società o le associazioni stesse e il comune per quanto attiene la gestione del servizio pubblico affidato dal comune alle medesime e l'attività espletata dalle associazioni di cui trattasi.

ART. 64

ISTITUZIONI

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso.

4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 65

VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE

1. Il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 66

CONVENZIONI

1. Il comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera per conto degli enti deleganti.

ART. 67

CONSORZI

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.

3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o da un suo delegato.

4. Il comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.

ART. 68

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del comune, della provincia, della regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.

2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e, sempre che vi sia l'assenso del consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.

CAPO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 69

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Ciascun tipo di procedimento è disciplinato da apposito regolamento, che ne determina l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Il comune provvede a rendere pubbliche, nelle forme più idonee, le disposizioni adottate e istituisce a tal fine, al servizio dei cittadini, apposito ufficio per l'accesso agli atti amministrativi.

3. Alle parti del procedimento amministrativo e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse, è riconosciuto il diritto di conoscere la denominazione dell'unità organizzativa competente e il nominativo del relativo responsabile.

ART. 70

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento, ove non esistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, è comunicato ai soggetti nei cui confronti il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge sono tenuti ad intervenire.

2. A fronte di esigenze contingibili ed urgenti, resta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di procedere nella sua azione, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART. 71

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento ritenuto fonte di pregiudizio sia i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, sia i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.

ART. 72

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'articolo 70 hanno il diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 42;
- b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme particolari che li regolano.

ART. 73

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

1. L'amministrazione comunale, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate a norma dell'articolo 72, può concludere, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono stipulati per iscritto, salvo diverso

disposto di legge, e soggetti ai medesimi controlli dei provvedimenti sostituiti.

ART. 74

PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Le proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio – che non si configurino quali delibere di mero indirizzo – devono contenere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del proponente e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché del segretario comunale nei casi previsti dall'art. 50. Il contenuto dei pareri deve essere esplicitato nel testo del provvedimento deliberativo.

2. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 75

CONFERENZA DEI SERVIZI

1. A fronte dell'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, può essere indetta una conferenza dei servizi.

2. La conferenza di cui sopra può essere indetta, altresì, quando l'amministrazione comunale necessita dell'acquisizione di intese o nulla - osta di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso l'indizione della conferenza di servizio è disposta dal sindaco o dall'assessore delegato.

ART. 76

AUTOCERTIFICAZIONE, ATTI E DOCUMENTI E SNELLIMENTO PROCEDURE

1. Il comune adotta le misure organizzative e regolamentari idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di autocertificazione, di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini ai fini dello snellimento delle procedure burocratiche.

2. Il comune dispone inoltre controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni acquisite, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento.

ART. 77

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. I procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza o che debbono essere iniziati d'ufficio sono conclusi con l'adozione di un provvedimento.

2. Il termine per l'adozione dell'atto finale, salvo altra diversa statuizione regolamentare,

è di trenta giorni. Essi decorrono dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte.

ART. 78

PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI

1. Lo statuto, gli atti normativi, gli atti amministrativi generali, i provvedimenti e, in genere, tutti gli atti dell'amministrazione che, a norma del presente statuto, sono destinati alla conoscenza pubblica devono essere affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, fatte salve le eventuali diverse specifiche di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate e diventano esecutive nei termini fissati dalla legge.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta aventi carattere d'urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

ART. 79

FINANZA LOCALE

1. Il comune ha autonomia impositiva e finanziaria assicurata dalle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

ART. 80

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. Il consiglio comunale approva ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, ed il rendiconto della gestione, nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento finanziario e contabile e dalle eventuali norme integrative o modificative in materia.

ART. 81

CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dalla legge o dai regolamenti medesimi.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE

ART. 82

ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati dagli appositi regolamenti, approvati dal consiglio comunale.

2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 83

REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di consulenza contabile e finanziaria del consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. Il consiglio comunale elegge il collegio, con voto limitato a due componenti.

I componenti sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

E' eletto presidente il candidato iscritto al registro dei revisori contabili che avrà raggiunto il maggior numero di voti, a parità di voti viene eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti fra:

- 1) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti
- 2) gli iscritti nell'albo dei ragionieri

che nell'ambito della categoria di appartenenza hanno raggiunto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l'anzianità di età).

Per tutti gli altri aspetti relativi alla materia si fa rinvio all'ordinamento finanziario e contabile ed

alle eventuali norme integrative e modificative in materia.

3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

4. La durata in carica dei componenti il collegio dei revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.

5. Ai revisori è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

6. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Il collegio dei revisori esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.

8. I revisori rispondono della veridicità di quanto da loro certificato ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, essi sono tenuti a riferire immediatamente al consiglio comunale.

9. Il collegio dei revisori invia, con cadenza bimestrale, una propria relazione scritta alla giunta e al consiglio.

10. L'indennità di spettanza dei componenti del collegio è determinata dal consiglio comunale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME DI RINVIO

ART. 84

REGOLAMENTI

1. Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto, a maggioranza semplice dei consiglieri votanti, salvo che maggioranze diverse siano previste ex lege.

2. Prima della loro adozione, gli schemi dei regolamenti sono depositati presso la segreteria generale del comune e del deposito è dato adeguato avviso al pubblico, per consentire la

presentazione di eventuali osservazioni e memorie in merito.

ART. 85

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente.

CAPO II

MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

ART. 86

ADOZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 87

MODIFICHE STATUTARIE

1. Qualora almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente statuto incompatibili con i principi stessi. Il consiglio adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. A tal fine, la giunta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, presenta alla competente commissione una proposta di adeguamento dello statuto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 86 si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.

ART. 88

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio del comune.

ART. 89

PUBBLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA

1. Il presente statuto, munito del sigillo comunale e pubblicato secondo le modalità previste dalla legge, è inserito nella raccolta documentale ufficiale del comune di Udine. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come atto fondamentale del governo locale.

INDICE

| | |
|--|----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | 1 |
| CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI | 1 |
| ART. 1 DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA | 1 |
| ART. 2 PERSONALITA' GIURIDICA | 1 |
| ART. 3 STEMMA, GONFALONE E VESSILLO | 1 |
| ART. 4 PARI DIGNITA' | 2 |
| ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO | 2 |
| ART. 6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE | 2 |
| ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI | 2 |
| TITOLO II OBIETTIVI | 3 |
| CAPO I PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE | 3 |
| ART. 8 TUTELA DELLA SALUTE | 3 |
| ART. 9 TUTELA DELLA FAMIGLIA | 3 |
| ART. 10 TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI | 3 |
| ART. 11 PARI OPPORTUNITA' | 3 |
| ART. 12 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO | 4 |
| ART. 13 TUTELA DEGLI ANIMALI | 4 |
| ART. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | 4 |
| ART. 15 PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO | 4 |
| ART. 16 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA | 5 |
| CAPO II SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 5 |
| ART. 17 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 5 |
| ART. 18 SVILUPPO ECONOMICO | 5 |
| ART. 19 SISTEMA INTEGRATO URBANO | 6 |
| TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE | 6 |
| CAPO I ORGANI DEL COMUNE | 6 |
| ART. 20 ARTICOLAZIONE | 6 |
| CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE | 6 |
| ART. 21 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 6 |
| ART. 22 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE | 7 |
| ART. 23 PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI | 7 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 24 CONVOCAZIONE | 7 |
| ART. 25 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 8 |
| ART. 26 COMPETENZE | 8 |
| ART. 27 FUNZIONAMENTO | 9 |
| ART. 28 COMMISSIONI CONSILIARI | 10 |
| ART. 29 CONSULTE | 11 |
| ART. 30 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI | 11 |
| ART. 31 DECADENZA DEI CONSIGLIERI | 11 |
| CAPO III LA GIUNTA COMUNALE | 12 |
| ART. 32 COMPOSIZIONE | 12 |
| ART. 33 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 12 |
| ART. 34 LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA | 13 |
| ART. 35 COMPETENZE DELLA GIUNTA | 13 |
| ART. 36 COMPETENZE DEL SINDACO | 14 |
| ART. 37 MOZIONE DI SFIDUCIA E DIMISSIONI DEL SINDACO | 15 |
| ART. 38 RESPONSABILITA' | 16 |
| ART. 39 OBBLIGO DI ASTENSIONE | 16 |
| TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE | 17 |
| CAPO I PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE | 17 |
| ART. 40 PARTECIPAZIONE POPOLARE | 17 |
| ART. 41 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA | 17 |
| ART. 42 DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE | 17 |
| ART. 43 USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 18 |
| ART. 44 PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI | 18 |
| ART. 45 ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' | 19 |
| ART. 46 REFERENDUM CONSULTIVO | 19 |
| ART. 47 CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE | 20 |
| ART. 48 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO | 22 |
| TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI | 24 |
| CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI | 24 |
| ART. 49 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE | 24 |
| ART. 50 SEGRETARIO COMUNALE | 24 |
| ART. 51 VICE SEGRETARIO | 25 |
| ART. 52 COMPITI DEL DIRIGENTE | 25 |
| ART. 53 RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI | 26 |
| ART. 54 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO | 27 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 55 DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI | 27 |
| ART. 56 COLLABORAZIONI ESTERNE | 27 |
| TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI | 28 |
| CAPO I SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO | 28 |
| ART. 57 POLIZIA COMUNALE | 28 |
| CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE | 28 |
| ART. 58 FORME DEI SERVIZI | 28 |
| ART. 59 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI | 29 |
| ART. 60 GESTIONE IN ECONOMIA | 30 |
| ART. 61 SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO | 30 |
| ART. 62 AZIENDE SPECIALI | 30 |
| ART. 63 SERVIZI A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31 |
| ART. 64 ISTITUZIONI | 31 |
| ART. 65 VIGILANZA E CONTROLLO GESTIONALE | 32 |
| CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE | 32 |
| ART. 66 CONVENZIONI | 32 |
| ART. 67 CONSORZI | 32 |
| ART. 68 ACCORDI DI PROGRAMMA | 33 |
| CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 33 |
| ART. 69 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO | 33 |
| ART. 70 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO | 34 |
| ART. 71 INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO | 34 |
| ART. 72 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO | 34 |
| ART. 73 ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI | 34 |
| ART. 74 PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI | 35 |
| ART. 75 CONFERENZA DEI SERVIZI | 35 |
| ART. 76 AUTOCERTIFICAZIONE, ATTI E DOCUMENTI E SNELLIMENTO PROCEDURE | 35 |
| ART. 77 TERMINI DEL PROCEDIMENTO | 35 |
| ART. 78 PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DEGLI ATTI | 36 |
| TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA' | 36 |
| CAPO I FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE | 36 |
| ART. 79 FINANZA LOCALE | 36 |
| ART. 80 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA | 36 |
| ART. 81 CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI | 37 |

| | |
|---|-----------|
| CAPO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE CONTABILE | 37 |
| ART. 82 ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI | 37 |
| ART. 83 REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA | 37 |
| | |
| TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI | 38 |
| | |
| CAPO I NORME DI RINVIO | 38 |
| ART. 84 REGOLAMENTI | 38 |
| ART. 85 RINVIO | 39 |
| | |
| CAPO II MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO | 39 |
| ART. 86 ADOZIONE DELLO STATUTO | 39 |
| ART. 87 MODIFICHE STATUTARIE | 39 |
| ART. 88 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO | 39 |
| ART. 89 PUBBLICAZIONE E DOVERE DI OSSERVANZA | 40 |